

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2573 del 05/06/2020  |
| Oggetto                     | Società COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA in Comune di Ostellato - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di RITIRO, ESSICAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA CEREALI autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-2657 del 05/06/2020   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara   |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI   |

Questo giorno cinque GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 11882/2020/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA** con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Dianti 24 - Libolla – CF RZZGNN52D15G916S - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 8182 del 10/04/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **RITIRO, ESSICAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA CEREALI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae.

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 10/04/2020, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 17/04/2020 il n. PG/2020/56285 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 10/04/2020, dalla Società **COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA** dal Sig. Giovanni Rizzo in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Ostellato in Via Danti 24 – Libolla – CF RZZGNN52D15G916S – ed impianto in Comune di Ostellato la medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **RITIRO, ESSICAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA CEREALI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
  - sostituire le emissioni già autorizzate E10, E11, E12, E14, E15 ed E16 corrispondenti ciascuna allo sfiato dei 6 nuovi silos installati nell'anno 2018, con 4 nuovi sfiati per ciascun silo ed in particolare per il Silo n.1 le emissioni E10-1, E10-2, E10-3, E10-4; per il Silo n.2 le emissioni E11-1, E11-2, E11-3, E11-4; per il Silo n.3 le emissioni E12-1, E12-2, E12-3, E12-4; per il Silo n.4 le emissioni E14-1, E14-2, E14-3, E14-4; per il Silo n.5 le emissioni E15-1, E15-2, E15-3, E15-4; per il Silo n.6 e emissioni E16-1, E16-2, E16-3, E16-4. Si fa presente che nell'AUA vigente le emissioni E10, E11, E12, E14, E15 ed E16, oggetto della modifica attuale, sono indicate ed autorizzate erroneamente come provenienti da "Deposito" e non come sfiato dei silos;

- installare una nuova emissione denominata E17 connessa ad un impianto di pulitura del prodotto essiccato, relativo ai nuovi silos, dotata di impianto di abbattimento costituito da un sistema a ciclone; per quanto riguarda l'impatto acustico di quest'impianto la Società in oggetto dichiara l'invarianza rispetto alla precedente autorizzazione DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - sostituire le emissioni già autorizzate E10, E11, E12, E14, E15 ed E16 corrispondenti ciascuna allo sfiato dei 6 nuovi sili installati nell'anno 2018, con 4 nuovi sfiati per ciascun silo;
  - installare una nuova emissione denominata E17 connessa ad un impianto di pulitura del prodotto essiccato, relativo ai nuovi sili, dotata di impianto di abbattimento costituito da un sistema a ciclone.e;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardanti le matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico della Società in oggetto contenuta nell'istanza;
- Vista la Relazione Tecnica con prescrizioni di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/66575 del 06/05/2020 in merito alle emissioni in atmosfera, nella quale si evidenzia che il sistema di abbattimento a ciclone previsto per la nuova emissione E17 (pre-pulitore a tarara) e installato sull'emissione esistente E13 (trasporto prodotto) connessa anche ad un impianto di pulitura del prodotto umido e secco, non sono previsti

(come unico sistema) al punto 3.2 (Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare) dell'Allegato 3 della Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna;

- Visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riguardante l'impatto acustico, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al PG di Arpae in data 13/05/2020 con il n PG/2020/69599, che modifica i termini per l'effettuazione delle misurazioni effettive dell'impatto acustico dello stabilimento, rispetto all'autorizzazione DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Dianti 24 - Libolla – CF RZZGNN52D15G916S - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale, per la modifica dell'attività di **RITIRO, ESSICAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA CEREALI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottata da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo Ambientale</b>  | <b>Ente Competente</b> |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Acqua                                 | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune                 |
| Aria                                  | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                        | Arpae                  |
| Rumore                                | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                                      | Comune                 |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nello scolo consorziale denominato "Allacciante Libolla Stellise-Marcanales" è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Scarichi idrici.
2. Deve risultare installato un pozzetto di campionamento posto tra il filtro batterico anaerobico ed il congiungimento con la rete delle acque meteoriche.
3. I sistemi di trattamento delle acque reflue (vasca Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico) devono rispettare i parametri tecnici e le modalità di manutenzione, indicati nella D.G.R. 1053/2003 della Regione Emilia Romagna.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” - emissioni in atmosfera - e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10-1, E10-2, E10-3, E10-4, E11-1, E11-2, E11-3, E11-4, E12-1, E12-2, E12-3, E12-4, E13, E14-1, E14-2, E14-3, E14-4, E15-1, E15-2, E15-3, E15-4, E16-1, E16-2, E16-3, E16-4** ed **E17**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:
  - 2.1.

| EMISSIONI                    | E1<br>colonna essiccazione | E2<br>colonna essiccazione | E3<br>colonna essiccazione |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 120.000                    | 120.000                    | 150.000                    |
| Durata (h)                   | 24                         | 24                         | 24                         |
| Altezza minima (m)           | 2.5                        | 2.5                        | 2.5                        |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                                    |                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale particolare              | 50                                | 50                                | 50                                |
| Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) | 350                               | 350                               | 350                               |
| Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> ) | 35                                | 35                                | 35                                |
| Sistema di abbattimento            | Serrande pneumatiche temporizzate | Serrande pneumatiche temporizzate | Serrande pneumatiche temporizzate |

- 2.2. per le emissioni **E4, E5, E6, E7, E8 ed E9 e le nuove E10-1, E10-2, E10-3, E10-4, E11-1, E11-2, E11-3, E11-4, E12-1, E12-2, E12-3, E12-4, E14-1, E14-2, E14-3, E14-4, E15-1, E15-2, E15-3, E15-4, E16-1, E16-2, E16-3 ed E16-4** riguardanti gli sfiati dei silos, trattandosi di emissioni di sostanze polverose si prescrive quanto segue:
  - 2.2.1. Gli effluenti provenienti dagli sfiati dei silos devono essere captati e convogliati in atmosfera adottando un idoneo sistema di abbattimento delle polveri.
  - 2.2.2. Gli interventi di manutenzione eseguiti su questi sistemi di abbattimento dovranno essere registrati su apposito registro.

2.3.

| EMISSIONI                        | E13<br>Trasporto prodotto   | E17 (nuova)<br>Trasporto prodotto           |
|----------------------------------|---|---|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h)     | 5.000   | 4.800                                       |
| Durata (h)                       | 24  | 24  |
| Altezza minima (m)               | 5   | 7,6   |
| Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> ) |   |   |
| Materiale particolare            | 20  | 20  |
| Sistema di abbattimento          | Ciclone + ulteriore sistema di abbattimento prima della campagna 2021 | Ciclone + ulteriore sistema di abbattimento |

Per la nuova emissione **E17**, la Società in oggetto dovrà installare ulteriori sistemi di abbattimento, oltre al ciclone proposto, che aumentino l'efficienza di filtrazione, così come previsto al punto 3.2 (Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particolare) dell'Allegato 3 della Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna.

Per analogia dell'attività svolta, per l'emissione esistente **E13**, dotata di un solo sistema di abbattimento a ciclone, la Società in oggetto dovrà, **prima dell'inizio della campagna 2021**, installare ulteriori sistemi di abbattimento che aumentino l'efficienza di filtrazione.

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E13 ed E17** con periodicità almeno **annuale**.
4. Per quanto riguarda le emissioni diffuse, non tecnicamente convogliabili, che potrebbero generarsi nelle fasi di lavorazione delle materie prime e del prodotto finito la società in oggetto dovrà adottare le seguenti procedure:

4.1. SCARICO MEZZI NELLE FOSSE DI RICEVIMENTO

Lo scarico del prodotto dai mezzi di trasporto viene effettuato in apposito locale chiuso (locali di ricevimento). Le polveri che si generano in questa fase si depositano al suolo e vengono raccolte, in un secondo momento, mediante operazioni di ordinaria pulizia manuale;

4.2. TRASPORTO E DEPOSITO NEI SILI DEL SECCO O NEL MAGAZZINO ORIZZONTALE

In questa fase, saranno evitati i cumuli di cereali sui piazzali esterni; l'eventuale stoccaggio di prodotto in questi spazi sarà esclusivamente occasionale, di breve durata e solamente in caso di

produzione extra ordinaria. Per evitare la formazione di polveri diffuse si prevede la loro copertura con teli di materiale sintetico;

#### 4.3. CARICO PRODOTTO SUI MEZZI DI TRASPORTO

Il carico del prodotto sui mezzi di trasporto avviene prevalentemente tramite apposita tramoggia di carico con scaricatore telescopico (dal silo di carico). Non sono richieste modalità di captazione delle polveri in quanto il prodotto essiccato ha subito in precedenza processi di pulitura e quindi poco polverulento. La formazione di polveri è praticamente trascurabile, in ragione della minima quantità di polveri residue; il carico con pala meccanica sarà evitato per quanto possibile e, nel caso, avverrà solamente in locali chiusi, in aree appositamente ricavate.

5. Per la nuova emissione **E17** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

5.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E17**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;

5.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), la nuova emissione **E17** deve essere **messa a regime**;

5.3. dalla data di messa a regime, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, la Società in oggetto dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla nuova emissione **E17** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06

e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più

breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

la ditta deve effettuare, con l'impianto a regime delle misurazioni effettive dell'impatto acustico dello stabilimento in relazione ai ricettori più sensibili durante il periodo di massima attività di lavorazione della campagna 2020. La valutazione prodotta dovrà essere trasmessa al servizio ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ad Arpae

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Servizio Ambiente della stessa Unione e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**